



Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Assistente di manutenzione per automobili con certificato federale di formazione pratica (CFP)

Modifica del [data]

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),
ordina:*

I

L'ordinanza della SEFRI del 12 ottobre 2017¹ sulla formazione professionale di base
Assistente di manutenzione per automobili con certificato federale di formazione
pratica (CFP) è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 10

Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

¹ Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche
seguenti:

- a. attestato federale di capacità di meccanico di manutenzione per automobili
AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo
d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di meccatronico d'automobili AFC e almeno tre
anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie
conoscenze professionali nel campo di attività del meccanico di manutenzione
per automobili AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo
d'insegnamento;
- d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno
due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

¹ RS 412.101.220.49

² Oltre alle qualifiche di cui al capoverso 1, i formatori hanno conseguito l'attestato del modulo didattico organizzato dall'Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA).

Art. 18 cpv. 1 lett. a e b

¹ Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

- a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di **6 ore e 20 minuti**; vale quanto segue:
1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base;
 2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione;
 3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali;
 4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati e **il colloquio professionale della durata di 30 minuti** con le ponderazioni seguenti:

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
1	Controllo e manutenzione dei veicoli	25 %
2	Sostituzione di parti usurate	25 %
3	Collaborazione ai processi aziendali	25 %
4	Colloquio professionale	25 %

- b. *Abrogata*

Art. 19 cpv. 2, 3 e 6

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 50 per cento;
- b. cultura generale: 20 per cento;
- c. nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.

³ Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

- a. nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: 60 per cento;
- b. nota relativa ai corsi interaziendali: 40 per cento;

⁶ *Abrogato*

Art. 21 cpv. 2

² In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 80 per cento;
- b. cultura generale: 20 per cento.

Art. 23 cpv. 1 lett. a

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni tecniche dell'automobile è composta da:

- a. 7-9 rappresentanti dell'UPSA;

Art. 26 Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Gli **articoli 18 capoverso 1 lettere a e b, 19 capoversi 2, 3 e 6 e 21 capoverso 2** si applicano **dal 1° gennaio 2028**.

² Le persone che hanno iniziato la formazione di **assistente di manutenzione per automobili CFP** prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre **2029**.

³ Le persone che, dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, iniziano una formazione abbreviata che si conclude anteriormente alla prima applicazione degli **articoli 18 capoverso 1 lettere a e b, 19 capoversi 2, 3 e 6 e 21 capoverso 2**, la svolgono e la portano a termine secondo il diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre **2029**.

⁴ I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale per **assistente di manutenzione per automobili CFP** in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre **2029** sono valutati in base al diritto anteriore.

II

La presente ordinanza entra in vigore il **1° gennaio 2026**.

[Data]

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione

Martina Hirayama
Segretaria di Stato